RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPETTACOLO E SPORT

Art. 3

Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo

In attesa della costituzione di un'autorita' di Governo specificamente competente per le attivita' culturali e dell'entrata in vigore di leggi quadro riguardanti rispettivamente la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa, fermo restando quanto previsto a riguardo nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 5, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede a:

a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) le funzioni gia' proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno quattro comitati (musica, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non piu' di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati, nonche' tra rappresentanti delle associazioni degli utenti. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, gia' esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorita' di Governo specificatamente competente per le attivita' culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale del film in lingua tedesca da proiettare in provincia di Bolzano e' esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente della giunta provinciale sentita una commissione nominata dalla giunta provinciale;

b) il riordino degli enti gia' vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e

dell'affidamento di specifiche funzioni a societa' o enti anche di natura privata quando cio' sia conforme a criteri di economicita' e funzionalita'. In attesa del riordino di detti enti, per quanto concerne in particolare l'Ente teatrale italiano, il consiglio di amministrazione e' composto, oltre il presidente, da quattro esperti scelti e nominati dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. Il consiglio svolge le funzioni di cui all'articolo 4 della legge 14 dicembre 1978, n. 836, nonche' quelle attribuite dall'articolo 6 della medesima legge al comitato esecutivo;

c) e' prevista l'incompatibilita' dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente con l'esercizio di attivita' professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialita' in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici;

d) per il riordino dell'ENIT si procede secondo i principi di cui alla lettera b); l'ENIT riordina la propria rete di sedi estere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo criteri di economicita' e funzionalita'; a tal fine e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni per unificare le proprie strutture con quelle dell'Istituto per il commercio estero e di altri enti pubblici operanti nel settore della promozione, nonche' a costituire societa' anche con soggetti privati per la realizzazione di progetti di promozione e di commercializzazione turistica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da cinque componenti, di cui due in rappresentanza delle regioni, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio di amministazione esercita le competenze di cui all'articolo 12 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, e procede entro sei mesi alla riforma e al riordino dell'Ente;

e) l'ENIT puo' costituire o partecipare a societa' miste per lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali, ovvero partecipare ad accordi di programma al fine anche di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1994, non più in vigore dal 31 gennaio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport
Estremi	Decreto-legge 30 novembre 1994, n. 661
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordino-delle-funzioni-in-materia-di-turismo-spettacolo-e-sport-661-1994/art-3-riordino-degli-organi-consultivi-e-degli-enti-del-settore-dello/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it